



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

Sezione Civile

Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori  
dr. Roberto Rezzonico Presidente  
dr. Emanuele De Gregorio Consigliere  
dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.8/2021 R.G. cont., concernente citazione in riassunzione ex art.392 c.p.c. a seguito della ordinanza n.22187-20 resa dalla Corte di Cassazione sez.II civile il 22.1.2020 e depositata in data 14.10.2020, avente ad oggetto pagamento prestazione professionali

**vertente tra**

*Parte\_1*

[...]

c.f.

*P.IVA\_1*

, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso per procura in atti dall'avv. Giuseppe Panepinto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in *Parte\_1* corso Vittorio Emanuele 126

**- appellante, appellato incidentale -**

**contro**

*Controparte\_1*

, nato a Temperley (Argentina) il 3.4.1955 c.f.

*C.F.\_1*

, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Lo Presti per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in *Parte\_1* via Libertà 86

**- appellato, appellante incidentale -**

*Controparte\_2*

, nata a

*Parte\_1*

in data 11.4.1942 c.f.

*C.F.\_2*

quale erede di *Persona\_1*, nato a *Parte\_1* il 10.7.1937 ed ivi deceduto il



14.9.2008, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ferraro per procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in *Parte\_1* via Malta 73

**- appellata, appellante incidentale -**

*Controparte\_3*

[...] (già *Controparte\_4*) c.f. *P.IVA\_2*, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di *Parte\_1* nei cui uffici, siti in *Parte\_1* via Libertà174, è domiciliato

**- appellato -**

All'udienza del 31.10.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso del 31.5.2007, l'arch. *Persona\_1* e l'ing. *Controparte\_1* chiedevano al Tribunale di Caltanissetta (r.g. n.966/07) ingiungersi al [...]

*Parte\_1*, di pagare:

- a *Persona\_1* la somma di € 35.695/00 per onorari ed € 535/45 per spese di vidimazione parcella, oltre accessori, quindi complessivamente la somma di € 44.226,13 al lordo della ritenuta d'acconto, oltre agli interessi;
- a *Controparte\_1* la somma di € 35.695/00 per onorari ed € 535,45 per spese di vidimazione parcella, oltre accessori, quindi complessivamente la somma di € 45.973,76 al lordo della ritenuta d'acconto, oltre agli interessi.

Esponevano che erano stati incaricati dal Consorzio per la redazione del progetto dei "Lavori di completamento del Centro Direzionale del *Parte\_2* sito in C.da Calderaio a *Parte\_1*", già oggetto della delibera n.10 del 27.1.1992 del Comitato



Direttivo e finanziati con decreto n.2143 del 20.12.1993 dall'

Controparte\_4

[...] per l'importo complessivo di lit.1.934.530.000.

I lavori erano stati aggiudicati all'impresa Parte\_3 di Parte\_1 e, durante l'esecuzione degli stessi, si era reso necessario apportare delle modifiche progettuali, che avevano dato origine alla redazione di 3 perizie di variante ai sensi dell'art.23 della L.R. n.21/1985, tutte regolarmente approvate dal Parte\_1 e dall'Ufficio Tecnico della Provincia Regionale di Parte\_1 .

Eseguiti e collaudati i detti lavori, con nota del 24.9.2002 i ricorrenti avevano inutilmente richiesto al Parte\_1 il pagamento delle loro competenze tecniche, trasmettendo la parcella vidimata – rispettivamente - dall'Ordine degli Architetti e da quello degli Ingegneri della Provincia di Parte\_1 .

Quindi, in accoglimento del ricorso, con decreto n.215/07 il Tribunale di Caltanissetta ingiungeva il pagamento delle somme richieste, oltre alle spese del procedimento monitorio.

Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il

[...]

Parte\_1

, rappresentato dal Direttore Generale, preliminarmente chiedendo essere autorizzato a chiamare in garanzia l

[...]

Controparte\_4 , deducendo:

- difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, attesa la specifica clausola arbitrale pattuita nel disciplinare di incarico, secondo cui *"Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli avvocati dello Stato o tra i componenti dell'Ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal*



*Professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente”;*

- in subordine, non debenza della somma ingiunta, poiché l'importo complessivo delle competenze spettanti ai professionisti sarebbe di lit.238.678.726 e, ritenuto che sono già state liquidate lit.209.920.366 giusta i mandati di pagamento allegati, il residuo dovuto al più ammonta a lit.28.758.360 (€ 14.852/45), al cui pagamento si sarebbe provveduto ove l' *Controparte\_4* avesse accreditato le relative somme;

- il mancato pagamento della somma di € 14.852/45, ove dovuta, non è infatti imputabile al *Parte\_1* opponente, onde per cui l' *Controparte\_4* deve tenere indenne il *Parte\_1* “da ogni onere relativo, dipendente o connesso a tutte le domande azionate nel presente giudizio”.

Con comparsa depositata il 27.1.2008 si costituivano gli opposti arch. *Persona\_1* e ing. *Controparte\_1* , deducendo i seguenti assunti difensivi:

- il mandato per proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo risulta essere stato conferito dal Direttore Generale, che ai sensi dell'art.15 dello statuto sovraintende solo ai compiti amministrativi interni, mentre la rappresentanza legale del *Parte\_1* spetta al Presidente, con conseguente nullità della citazione in opposizione per difetto di legittimazione processuale;

- in subordine, la clausola compromissoria del disciplinare d'incarico invocata dall'appellante, non è stata specificatamente sottoscritta da *Persona\_1* e *Controparte\_1* e, trattandosi di clausola vessatoria da approvarsi specificatamente per iscritto (c.d. “doppia firma”), ai sensi dell'art.1341 c.c., è evidentemente nulla e inefficace.

In ogni caso, la fattispecie di giudizio non involge una controversia relativa alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare d'incarico non definita in via



amministrativa, mancando la notifica di un provvedimento amministrativo di rigetto che impone l'attivazione della procedura arbitrale.

- tutti gli ordinativi di pagamento emessi dal 17.2.1988 al 13.12.1993 dal *Parte\_1* opponente, si riferiscono non già ai “Lavori di completamento del Centro Direzionale del *Parte\_2* sito in C.da Calderaro di *Parte\_1*”, bensì ai “Lavori di costruzione di un Centro Direzionale per il Consorzio da ubicarsi nella Zona Industriale Regionale (Z.I.R.) C.da Calderaro di *Parte\_1*”, che esulano dal presente giudizio;

- gli unici pagamenti che hanno attinenza con i “Lavori di completamento del Centro Direzionale del *Parte\_2* sito in C.da Calderaro di *Parte\_1*”, sono quelli individuati con i mandati 7 e 8 del 22.8.1995 di lit.40.636.220 ciascuno, erogati rispettivamente in favore dell'arch. *Persona\_1* e dell'ing. *Controparte\_1*, che tuttavia si riferiscono alla sola progettazione esecutiva, mentre restano da pagare gli onorari per la direzione dei lavori, le misure e la contabilità, nonché per la redazione di perizie di variante e suppletive, che sono stati richiesti col ricorso per decreto ingiuntivo.

Il conteggio proposto dal *Parte\_1* nell'atto di appello è, pertanto, errato, perché, anche qualora – in ipotesi – dovesse considerarsi dovuta la somma di lit. 238.678.726 (comprensiva di onorari di progettazione, direzione lavori, misure e contabilità, con esclusione delle spese tecniche relative al collaudo tecnico amministrativo), per come risultante dalla “Perizia di Assestamento Finale della Perizia di Variante e Suppletiva del 31.7.1995”, redatta dalla D.L. in data 24.7.1997 e prodotta in giudizio dal *Parte\_1*, risulterebbe ancora da corrispondere la somma di lit.116.770.066 in favore dell'arch. *Persona\_1* e dell'ing. *Controparte\_1*.

Infine, gli opposti propongono anche domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna del *Parte\_1* al pagamento della rivalutazione monetaria su tutte le somme dovute.

Autorizzata la chiamata del terzo *Controparte\_4*, lo stesso rimaneva



contumace e, denegate le richieste istruttorie delle parti con ordinanza del 9.12.2008, con sentenza n.274/09 il Tribunale di Caltanissetta, ritenuta fondata l'assorbente eccezione di difetto del potere di rappresentanza in capo al Direttore Generale del [...]

*Parte\_1*, dichiarava la nullità della citazione confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannando il *Parte\_1* alla refusione delle spese di lite in favore degli opposti.

Con atto di citazione iscritto al r.g. n.332/09 della Corte d'Appello di Caltanissetta, propone impugnazione il *Parte\_1* in persona del Direttore Generale pro tempore, censurando la prima statuizione per i motivi appresso sintetizzati:

- erroneità della decisione per aver il Tribunale affermato il difetto di rappresentanza processuale del Direttore Generale, in dispregio dei poteri allo stesso conferiti dallo Statuto e dell'interpretazione autentica fornita dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia con parere 203/2003;
- il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, dovendo la controversia essere deferita ad un Collegio arbitrale;
- l'inesistenza del credito e la fondatezza della domanda di manleva;
- l'inalmissibilità della domanda riconvenzionale degli opposti, essendo riconosciuta tale facoltà nel giudizio di opposizione a D.I. al solo opponente.

Si costituiva l' *Controparte\_4*, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, lamentando non aver ricevuto la notifica dell'atto di chiamata in garanzia; in subordine, nel merito condivideva e si associava alle difese svolte dal *Parte\_1*.

Con autonoma comparsa si costituivano l'ing. *Controparte\_1* e *Controparte\_2*, quest'ultima quale erede dell'arch. *Persona\_1*, chiedendo il rigetto dell'infondato gravame per i motivi già espressi avanti il Tribunale e, in ogni caso, instando per l'ammissione delle prove orali e di una CTU estimativa e proponendo appello incidentale



per il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla sorte capitale oggetto dell'ingiunzione.

Con sentenza n.136/16 la Corte di Appello di Caltanissetta dichiarava inammissibile l'impugnazione per difetto della legittimazione ad processum del *Parte\_4*

*[...]*, confermando la sentenza del Tribunale, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio di secondo grado in favore degli appellati, invece compensandole con l' *Controparte\_4*.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il *[...]*

*Parte\_1*, in persona del Commissario liquidatore quale legale rappresentante, lamentando che erroneamente la Corte territoriale aveva confermato il difetto di rappresentanza processuale del Direttore Generale, dichiarando inammissibile l'atto di appello proposto per carenza di valida procura alle liti.

Rappresentava, comunque, che la costituzione nel giudizio di legittimità del Commissario liquidatore, ratificando ogni precedente difesa, aveva efficacia sanante di ogni eventuale difetto con effetto retroattivo, essendo dotato della rappresentanza processuale dell'Ente.

Si costituivano nel giudizio di legittimità *Controparte\_1* e *Controparte\_2*, quale erede di *Persona\_1*, resistendo al ricorso.

Non si costituiva in giudizio l'Assessorato all'Industria della Regione Sicilia.

Con ordinanza n.22187/2020, la Corte di Cassazione accoglieva il motivo del ricorso, statuendo che la costituzione in giudizio del Commissario dell'ente in liquidazione <<avente efficacia esterna>>, comportava *“la sanatoria di un eventuale pregresso difetto di legittimazione, il cui fondamento, in presenza della soluzione più liquida non occorre, pertanto, vagliare”*.

Per l'effetto, annullava con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, anche



per il regolamento delle spese di giudizio.

Con atto di citazione ritualmente notificato iscritto al r.g. n.8/2021, il [...]

[...] *Parte\_1* conviene in riassunzione ex art.392 c.p.c. *Controparte\_1* e *Controparte\_2*, quale erede di *Persona\_1*, nonché l'Assessorato all'Industria della Regione Sicilia, chiedendo:

*“Accogliere le conclusioni tutte formulate con l'atto di citazione in opposizione al D.I. n.215/2007 ... e nell'atto di citazione in appello avverso la sentenza n.274/2009 del Tribunale di Caltanissetta.*

*Per l'effetto, revocare il D.I. n. 215/2007 emesso dal Tribunale di Caltanissetta ... per difetto di giurisdizione del Giudice adito.*

*Revocare comunque il D.I. n.215/2007 ... dichiarando che, in ogni caso, nulla deve il *Parte\_1* agli opposti...*

*In subordine, ritenere e dichiarare, previa revoca del D.I. opposto, che il credito complessivo dell'ing. *Controparte\_1* e dell'arch. *Persona\_1*, in ogni caso non eccede € 14.852,45, rigettando la domanda riconvenzionale proposta ...*

*Ritenere e dichiarare, comunque, che l'Assessorato all'Industria della Regione Sicilia, terzo chiamato in garanzia, deve tenere indenne il *Parte\_1* dalle domande promosse dagli opposti.*

*Condannare gli opposti alle spese di tutti i gradi di causa, nonchè al presente di riassunzione da distrarre in favore del difensore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.”*

Con autonome comparse si costituiscono l'ing. *CP\_1* e *Controparte\_2* (erede dell'arch. *Per\_1*), insistendo nelle conclusioni di cui alla comparsa con appello incidentale già svolte nel giudizio di appello riassunto, in ogni caso instando per l'ammissione delle prove orali e di una CTU estimativa.



Con comparsa del 24.5.2021 si costituisce l' *Controparte\_3* [...] *Controparte\_4* ), preliminarmente ribadendo “con riferimento alla domanda di garanzia riproposta nei suoi confronti, contrariamente a quanto riferito da controparte, alcun atto di chiamata in garanzia risulta ritualmente notificato nel giudizio di primo grado presso l'Avvocatura dello Stato, sicché alcun valido rapporto processuale risulta correttamente instaurato con l' *Controparte\_4* ”, in subordine “con riguardo ai rapporti tra *Parte\_1* e i professionisti privati, l' *CP\_4* si associa alle difese del *Parte\_1* nei limiti dell'interesse, fermo restando, giusto il disposto di cui all'art.4 L.R. 8/2012, la totale estraneità dell' *CP\_4* dalle pretese economiche per cui è causa”.

Con ordinanza del 30.9.2021, “rilevato che la prova per testi ed interpellato articolata dalle parti e, del pari, le ulteriori istanze istruttorie appaiono inammissibili alla luce delle conclusioni che sono trascritte nella sentenza n.274/09 del Tribunale di Caltanissetta; invero le parti non hanno insistito, al momento di precisare le conclusioni nel giudizio di primo grado, su tali istanze istruttorie (eventualmente rigettate) che quindi si devono intendere rinunciate; se proposte sono in appello esse risultano nuove (e come tali inammissibili); in ogni caso i fatti esecutivi del contratto di appalto e del contratto di prestazione d'opera intellettuale per cui è causa (i due professionisti erano stati incaricati rispettivamente della progettazione e della direzione dei lavori) compresi i pagamenti effettuati dalla P.A., devono necessariamente essere provati in forma scritta”, la Corte rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni.

Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.10.2024, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.

## MOTIVI DELLA DECISIONE



Il gravame è fondato, nei limiti e per i motivi appresso espressi.

Nel disciplinare di incarico professionale sottoscritto il 23.9.1988 tra il dr. Persona\_2

quale Presidente del Parte\_1, l'arch.

Persona\_1, l'ing. Controparte\_1 ed un terzo professionista (arch. Per\_3

[...], prodotto quale allegato g) nel ricorso monitorio depositato il 31.5.2007 ed incoato dagli opposti nel procedimento iscritto al r.g. n.966/07 del Tribunale di Caltanissetta, è riportata la clausola dell'art.13 dal tenore letterale *"Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione tra gli avvocati dello Stato o tra i componenti dell'Ufficio legislativo e legale della Regione con la qualifica di avvocato, uno dal Professionista ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente"*.

Nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo notificato il 21.7.2007, l'odierno appellante contesta preliminarmente *"il difetto di giurisdizione o di competenza del Giudice ordinario a decidere della presente controversia ... per l'improponibilità della domanda attrice che va devoluta ad arbitri in virtù di clausola compromissoria"*.

Quanto premesso, il primo motivo di gravame si risolve in una quaestio ermeneutica specificamente afferente alla determinazione della portata della clausola, la cui interpretazione costituisce un'attività riservata al Giudice di merito.

L'eccezione coglie nel segno e, infatti, per quanto la formulazione della clausola non è limpida, il suo dettato può univocamente interpretarsi che qualora non si adisca la via amministrativa (interpretabile come un iter non giurisdizionale), debba comunque farsi ricorso ad un Collegio arbitrale per la risoluzione della controversia relativa alla



liquidazione dei compensi conseguenti allo svolgimento dell'incarico professionale.

Peraltro, la semplice circostanza che una clausola contrattuale abbia natura "vessatoria" secondo l'elencazione di cui all'art.1341 c.c., non è di per sé sufficiente a fondare l'esigenza della specifica approvazione scritta (c.d. "doppia firma") prevista dalla norma, essendo altresì necessario che la clausola acceda ad un contratto perfezionatosi senza che siano intercorse trattative, in quanto predisposto da un solo contraente per regolare una serie indeterminata di rapporti negoziali di quel tipo (moduli o formulari), ove libertà di contrattare è minata dal potere del "contraente forte" nell'uniformare per proprio interesse il regolamento contrattuale.

In questo senso, da recente, la Suprema Corte (Cass. civ. sent. n.13735/2023):  
*"L'efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ... ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari".*

Il "disciplinare" de quo non è un contratto tipo destinato a regolare una serie indefinita di rapporti, ma un contratto redatto con riferimento allo specifico incarico professionale conferito.

All'accoglimento del motivo di opposizione consegue la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, in relazione alla exceptio compromissi ritualmente sollevata nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo notificato il 21.7.2007.

Quale logico corollario, resta assorbito l'appello incidentale proposto da **Controparte\_1**

**[...]** e **Controparte\_2**, quale erede di **Persona\_1** e, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico degli stessi le spese e gli onorari di causa di tutti e tre i gradi del giudizio, che secondo il previgente D.M. n.55/2014 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa fino a € 260.000/00, possono liquidarsi sulla



base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.

Allo stesso modo, in ragione della soccombenza, devono porsi a carico degli appellati anche quelle del presente grado di giudizio, che vanno liquidate secondo il vigente D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa sopra specificato, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.

### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.8/2021, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta dal [...]

*Parte\_1*, revoca il decreto ingiuntivo n.215/07 (r.g. n.966/07) emesso il 5.6.2007 dal Tribunale di Caltanissetta.

Condanna *Controparte\_1* e *Controparte\_2*, quest'ultima quale erede di *Persona\_1*, al pagamento in solido delle spese in favore [...]

*Parte\_1*, liquidandole come segue:

€ 4.015/00 oltre 15% per rimborso forfetario spese, per spese C.P.A. e I.V.A. se dovute, per il giudizio avanti il Tribunale di Caltanissetta (r.g. n.1372/07);

€ 4.758/00 oltre 15% per rimborso forfetario spese, € 527,00 per spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute, per il giudizio avanti la Corte d'Appello di Caltanissetta (r.g. n.332/09);

€ 3.645/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, € 1.620/00 per spese esenti, C.P.A. e I.V.A. se dovute, per il giudizio avanti la Corte di Cassazione.

Condanna *CP\_1* *Controparte\_1* e *Controparte\_2*, quest'ultima quale erede di *Persona\_1*, al pagamento in solido delle spese inerente il presente giudizio in



favore

Parte\_I

[...] , che liquida in € 4.997/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, € 1.165/50 per spese esenti, C.P.A. e I.V.A. se dovute, che dispone distarsi in favore del difensore avv. Giuseppe Pinto, che ne ha fatto espressa dichiarazione ex art.93 c.p.c.

Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo alla parte appellante incidentale.

Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.

Il Giudice ausiliario relatore

(dr. Giovanni Battiato)

Il Presidente

(dr. Roberto Rezzonico)

Arbitrato in Italia